

CONTENZIOSO

Processo tributario: è obbligatoria l'attestazione di conformità all'originale

di Angelo Ginex

Master di specializzazione

Riforma Fiscale dell'accertamento e del contenzioso

Scopri di più

Il **D.Lgs. 220/2023** ha modificato il **processo tributario** sotto molteplici aspetti. Tra le tante novità introdotte, occorre segnalare la modifica all'[articolo 25-bis, D.Lgs. 546/1992](#), norma inserita dal **D.L. 119/2018** e successivamente modificata dalla **L. 130/2022**.

In via generale, si rammenta che l'[articolo 25-bis, D.Lgs. 546/1992](#), rubricato "**Potere di certificazione di conformità**", regola il **deposito** e la **notifica con modalità telematiche** della **copia informatica**, anche per immagine, di un **atto processuale** di parte, di un **provvedimento** del giudice o di un **documento** formato su supporto analogico e **detenuto in originale** o in copia conforme.

Nello specifico, la novella ha **introdotto**, nella disposizione citata, il **comma 5-bis** secondo cui: *"Gli **atti** e i **documenti** del fascicolo telematico **non** devono essere **nuovamente depositati** nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il giudice **non tiene conto** degli atti e dei documenti **su supporto cartaceo** dei quali **non è depositata** nel fascicolo telematico la **copia informatica**, anche per immagine, **munita di attestazione di conformità all'originale**".*

Quindi, appare evidente che, al fine di disciplinare la **certificazione di conformità** della copia informatica o analogica degli atti, la **modifica in esame ha stabilito che**:

- **gli atti e i documenti del fascicolo telematico non debbano essere nuovamente depositati nelle fasi o nei gradi successivi;**
- **il giudice non tenga conto degli atti e dei documenti cartacei**, di cui non sia depositata nel fascicolo telematico la copia informatica munita di attestazione di conformità.

Inoltre, a norma dell'[articolo 4, comma 2, D.Lgs. 220/2023](#), è previsto che il **comma 5-bis**, dell'[articolo 25-bis, D.Lgs. 546/1992](#), trovi **applicazione ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente all'1.9.2024**.

La **modifica** in esame assume **notevole rilevanza** all'interno del processo tributario. Da un lato,

deve essere salutata con favore la previsione diretta a **evitare un “nuovo” deposito** nei successivi gradi e fasi di giudizio dei medesimi **documenti già depositati**. D’altro lato, invece, **non convince** affatto l’introduzione dell’**obbligo** di attestare la **conformità all’originale** dei **documenti depositati in formato pdf**.

Sebbene fin dall’inizio la nuova formulazione dell’[articolo 25-bis, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992](#), abbia suscitato **notevoli perplessità**, inducendo i primi commentatori ad auspicarne una **modifica** o finanche il suo **stralcio**, almeno sino ad oggi il legislatore non ha operato **alcun intervento** (nemmeno correttivo).

Questo significa che, per tutti i **ricorsi notificati successivamente all’1.9.2024**, sia che si tratti di **giudizi di primo grado**, sia che si tratti di **giudizi di secondo grado**, occorrerà necessariamente tenere conto di **tale obbligo**.

È, altresì, previsto che, nel caso di **mancata attestazione di conformità all’originale**, la **sanzione** dovrebbe essere l’**inutilizzabilità** dell’atto processuale o del documento (nella disposizione citata viene espressamente utilizzata l’espressione “il giudice non tiene conto”, che appare certamente poco tecnica).

L’impatto di questa previsione, ormai pienamente operativa, è notevole in quanto il **difensore tributario** è tenuto ad **acquisire sempre il cartaceo**, in originale o in copia autentica, nonché a porre in essere un **nuovo adempimento in sede processuale**.

La modifica dovrebbe interessare **“soltanto” i documenti non nativi digitali**, di cui il contribuente posseda **l’originale cartaceo**. Al di fuori di tale ipotesi, l’obbligo di attestazione di conformità all’originale non dovrebbe trovare applicazione; comunque, il difensore **non** potrebbe accontentarsi di ricevere **copie informatiche** (se non già attestate conformi) e neppure **fotocopie** prive di attestazione di conformità.

La norma in esame impone al difensore anche di essere **prudente** e di **conservare per cautela l’originale cartaceo** (o comunque la copia autentica), e ciò stride evidentemente con il processo di digitalizzazione già in atto da molti anni a questa parte.

Infine, non è chiaro se l’attestazione di conformità debba riguardare **ogni singolo documento** formato su supporto analogico e detenuto in originale, oppure sia possibile prevedere **un’unica certificazione recante specifica indicazione di tutte le copie informatiche oggetto di deposito**. Operativamente parlando, quest’ultima soluzione sarebbe da preferire, ma per cautela, nel caso di interpretazione rigorosa del dato normativo, è opportuno optare per la prima.

Di seguito, si riporta una **formula** che potrebbe essere utilizzata: *“Il sottoscritto dott./avv. ... attesta, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 25-bis, D.Lgs. 546/1992 e 22, D.Lgs. 82/2005, che la presente copia per immagine su supporto informatico del relativo documento posseduto in originale analogico è conforme in ogni sua parte all’originale”*.